

Oggetto: METALLI FERROSI E NON FERROSI, NUOVA SOTTOCATEGORIA DELL'ALBO PER CHI EFFETTUA RACCOLTA E TRASPORTO

Con **Deliberazione 24 aprile 2018, n. 2** - in vigore dal 15 giugno 2018 - il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha individuato le modalità semplificate d'iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi a norma e per gli effetti sensi dell'articolo **1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124**.

A tal fine è stata individuata la sottocategoria 4-bis e si è previsto che l'iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti.

Importante far notare che le imprese che si iscrivono nella sottocategoria 4-bis possono raccogliere e trasportare, fino a un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate, le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

CER	DESCRIZIONE
02 01 10	Rifiuti metallici
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non polverulenti)
12 01 21	Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
12 01 99	Rifiuti ferrosi e non ferrosi (come descritti nell'allegato 1, suballegato 1, D.M. 5/2/98)
15 01 04	Imballaggi metallici
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 01	Rame, Bronzo, Ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 06	Stagno
17 04 07	Metalli misti
17 04 11	Cavi
20 01 40	Metallo
20 03 07	Rifiuti ingombranti (in metallo)

Quanto ai requisiti e alle condizioni di iscrizione in tale sottocategoria, la deliberazione prevede che le imprese debbano:

- essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (classe ATECO 46.77.10).
- dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio, la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate

Oltre ai a tali due condizioni occorre che i soggetti interessati all'iscrizione:

1. siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
2. siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
3. non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
 - condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
 - condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.

Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;

5. siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
6. non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
7. non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
8. non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni loro richieste.

Particolarmente semplificata è la specifica procedura di iscrizione definita dall'Albo per le imprese che intendono svolgere l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi.

Occorre infatti semplicemente presentare una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente nella quale viene attestata:

- la sede dell'impresa;
- le tipologie di rifiuti che intendono raccogliere e trasportare;
- gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose;
- il pagamento del diritto di segreteria.

Nella comunicazione, inoltre, deve essere evidenziato **con esattezza la specifica tipologia di attività svolta dall'impresa, la tipologia di rifiuti non pericolosi che essa intende trasportare. Devono poi essere specificati i mezzi di trasporto (indicando marca, tipo, portata utile e targa del veicolo) e le modalità di trasporto (alla rinfusa, in colli, ecc.)**. Deve, poi, essere dichiarato che i veicoli sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di trasporto.

In allegato alla comunicazione di iscrizione/rinnovo deve essere prodotto:

- attestato del versamento dei diritti di segreteria pari a € 10,00;
- attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a € 50,00 (In caso di prima iscrizione si applica l'articolo 24, comma 4, del DM 3 giugno 2014, n. 120);
- fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante.

Successivamente alla presentazione della comunicazione, la Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte delle imprese iscritte e, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, delibera l'iscrizione.

Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone invece, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.

Come di consueto per le altre fattispecie di iscrizione, essa è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione pari a **euro 50,00 e deve essere rinnovata ogni 5 anni.**

Lo staff dell'**ABC Servizi** è a vostra completa disposizione per chiarimenti in merito alle novità descritte e per esservi di supporto alla stesura della documentazione richiesta.